DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELLE SPINTE INFLAZIONISTICHE

Art. 5

Disposizioni in materia di trasporto ferroviario

Al fine di garantire il contenimento delle tariffe e il risanamento finanziario delle attivita' di trasporto ferroviario, il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' rilasciare titoli autorizzatori ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, anche in deroga a quanto disposto dagli articoli 1, comma 1, lettera a), e 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto. Sono abrogati gli articoli 14 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, per la parte concernente il trasporto ferroviario. Le Ferrovie dello Stato S.p.a. deliberano le conseguenti modifiche statutarie.

Versione in vigore dal 29 marzo 2000, non più in vigore dal 28 maggio 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche
Estremi	Decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-il-contenimento-delle-spinte-inflazionistiche/art-5-disposizioni-in-materia-di-trasporto-ferroviario/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it